



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

*Servizio Provveditorato ed economato*

**RDO SARDEGNA CAT**

**PROCEDURA NEGOZIATA L. 120/2020 ART. 1 COMMA 2, LETT. B**

**SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO  
QUADRO CON UNICO OPERATORE EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE**

**DI BANDI ED ESITI DI GARA SU QUOTIDIANI EDIZIONI NAZIONALI E LOCALI PER GLI  
ANNI 2023-2024-2025.**

**CIG 97478883A7**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

### **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico ex art. 54 del Codice per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale.**

**CIG 97478883A7**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Premesso che:

con Determinazione a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato l'Arpas ha disposto l'avvio di una Procedura negoziata ai sensi, dell'art. 1 comma 2, lett. B della L. 120/2020 di conversione del D.L. *Semplificazioni* 76/2020, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale per l'affidamento del servizio di pubblicazione di atti e provvedimenti su quotidiani e periodici a diffusione nazionale e locale, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso

la procedura negoziata ha avuto avvio in data \_\_\_\_\_ con l'invito trasmesso agli operatori economici \_\_\_\_\_ attraverso il CAT Sardegna, rfq \_\_\_\_\_

la gara è stata regolarmente espletata ed è stato individuato l'operatore economico con il quale stipulare un Accordo quadro e precisamente con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato l'aggiudicazione è divenuta efficace;

nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale, nello schema di Accordo quadro e nei relativi allegati;



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo quadro, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva;

il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;

l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del valore stimato, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;

il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura;

il presente Accordo quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata;

- che nell'ambito del presente Accordo Quadro si definisce:

**Accordo quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra l'Agenzia e l'appaltatore, con lo scopo di stabilire le clausole alla base dei **Contratti attuativi/ordinativi di fornitura** stipulati per tutta la durata dello stesso;

**Contratti di fornitura:** singoli contratti di adesione all'accordo quadro relativi ai servizi da acquisire secondo le modalità e i termini indicati nel presente Accordo quadro e nei suoi allegati.

- visto l'art 32 del D. lgs. n. 50/2016 in ordine alla stipula dei contratti di appalto;



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA:

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS e la società \_\_\_\_\_, sede in \_\_\_\_\_, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato

E

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità anche solo "Fornitore").

### **Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

le premesse all'Accordo quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale e l'Offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima.

### **Art. 2 – NORME REGOLATRICI**

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura è regolata:

a) dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dall'Offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

### **Art. 3 - OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per il servizio di pubblicazione sui quotidiani e periodici a diffusione nazionale e locale, di avvisi e bandi di gara nonché avvisi relativi agli appalti aggiudicati, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. 50 del 2016, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016; L'ARPAS, per esigenze imposte da nuove norme o per specifiche necessità di divulgazione, potrà richiedere la pubblicazione di altre tipologie di atti o provvedimenti.

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale e in sede di gara, nella misura richiesta mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto fino al raggiungimento del valore massimo dell'Accordo quadro e nei termini di durata indicati.

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale e in sede di gara, nella misura richiesta mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti del valore dell'Accordo quadro pari a € \_\_\_\_\_ + IVA e nei termini di durata indicati.



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per l'Arpas e da esso non discende alcun obbligo di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di servizi ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

Il presente Accordo quadro disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente allo stesso riferite.

Nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro l'ARPAS potrà richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini, l'aumento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € \_\_\_\_\_, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. Tale valore è pari al valore stimato del contratto per una durata di tre anni.

### **Art. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale possono essere emessi ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore.

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 3, il presente Accordo quadro ha una durata di 36 mesi, a dal primo ordinativo.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, eventualmente incrementato, l'Accordo quadro verrà considerato concluso.



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

L'Accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinatori di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.

Fermo restando quanto sopra, l'Arpas potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106.

### **Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Arpas utilizza l'Accordo quadro mediante l'emissione di Ordinatori di fornitura, sottoscritti e inviati al Fornitore attraverso PEC.

Gli Ordinatori di Fornitura potranno essere effettuati solo dal Servizio Provveditorato ed economato

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del presente Accordo quadro, i singoli contratti attuativi si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di Fornitura.

Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro, attraverso posta elettronica, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinatori di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

### **Art. 6 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI**

Ciascun Ordinativo dovrà essere inviato all'Operatore Economico con le modalità stabilite al precedente articolo 5.

I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato speciale ed esattamente sulle testate indicate nell'Ordinativo di Fornitura.

### **Art. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo quadro.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l'applicazione delle penali.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale ovvero nell'Offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Arpas.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Arpas da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Arpas, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

L'Arpas si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

### **Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA**





## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre rischi.

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

### **Art. 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato speciale; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo quadro a:

- a) Inviare all'Arpas copia informatica di ciascuna pubblicazione effettuata sui vari quotidiani;
- b) Osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;
- c) Utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche/giuridiche adeguate all'esigenza del servizio;
- d) Eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro con precisione, cura e diligenza.

### **Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

### **Art. 12 – CORRISPETTIVI**



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura, sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato speciale.

I corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti secondo la normativa vigente in materia di contabilità.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Arpas.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro, dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

### **Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Il Fornitore invia le fatture elettroniche posticipate, anche uniche per più forniture, all'Arpas, al codice univoco che verrà successivamente comunicato.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG derivato e riferito al singolo Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Arpas riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

L'Arpas, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, se regolare.

Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture, per cause non imputabili all'Arpas.

La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 in materia di "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare ogni variazione intervenuta circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale informazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, gli Ordinativi di fornitura e/o l'accordo quadro medesimo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte di Arpas.

### **Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente accordo quadro, l'esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara CIG 97478883A7.

### **Art. 15 – GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva mediante *polizza fideiussoria* n° \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ Agenzia con sede in \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.

### **Art. 16 – SUBAPPALTO**

L'Affidatario, in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler/non voler subappaltare \_\_\_\_\_. In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art 105 del Codice per quanto attiene i requisiti del subappaltatore e i termini per il deposito della documentazione necessaria per l'autorizzazione allo svolgimento del subappalto.

### **Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA'**

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ARPAS e si impegna ad osservare ed a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta in esso previsti. A tale fine si dà atto che il suddetto Codice è reperibile sul sito web dell'Agenzia e che la stessa ne ha trasmesso una copia all'Affidatario che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.

L'Affidatario è obbligato ad osservare il Patto di Integrità approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Arpas n° 1207 del 31/08/2017, che si allega al presente atto e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento e al Patto di integrità può



*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'Arpas, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Affidatario assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

### **Art. 18 – PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO**

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'ARPAS, a cause di forza maggiore e/o caso fortuito, verrà applicata una penale secondo le modalità stabilite al paragrafo 13 del Capitolato Speciale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Affidatario ai sensi del successivo articolo.

Per l'applicazione delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell'ARPAS di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, oppure sulla cauzione definitiva; l'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ARPAS a causa dei ritardi dell'appaltatore.

### **Art. 19 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai fini della sospensione e risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 14 del Capitolato speciale al quale si rinvia.

### **Art. 20 – RECESSO**

L'Arpas si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l'art 109 del Codice e il paragrafo 15 del Capitolato speciale al quale si rinvia.

### **Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13



## **Art. 22 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, RISOLUZIONE CONTRATTUALE O MISURE STRAODINARIE DI GESTIONE**

Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'ARPAS ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Si applica l'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto al quale si rinvia.

## **Art. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO**

Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del presente contratto, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

## **Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE RGPD 679/2016, trasmessa in sede di gara.

## **Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese contrattuali di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere connessi al presente contratto.

## **Art. 26 – RINVIO E ALLEGATI AL CONTRATTO**



## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

---

*Accordo quadro per l'affidamento del servizio di pubblicità di bandi e avvisi su quotidiani a diffusione nazionale e locale*

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs.n. 50/2016, e alle norme del Codice Civile e altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

- A. CAPITOLATO SPECIALE;
- B. OFFERTA PRESENTATA IN SEDE DI GARA
- C. CAUZIONE DEFINITIVA

Fatta eccezione per il documento di cui alla precedente lettera B che si allega materialmente all'atto, il Capitolato speciale d'appalto e la Cauzione, facenti parte integrante del presente contratto, vengo controfirmati dai contraenti e conservati agli atti dell'Agenzia.

### **Per la Ditta**

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

(doc. firmato digitalmente)

### **Per l'ARPAS**

Il Direttore del Servizio

Dott. Livio Sanna

(doc. firmato digitalmente)

